

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO: GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali relativi all'appalto del servizio di trasporto scolastico per la durata di sei mesi, con possibilità di rinnovo.

L'aggiudicatario si impegna ad attenersi tassativamente a tutte le norme tempo per tempo vigenti (Regolamenti C.E. norme nazionali, regionali sia generali che specifiche di settore), nonché alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO**
- ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**
- ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**
- ART. 4 - ALTRI SERVIZI SUPPLEMENTARI**
- ART. 5 - AUTOMEZZO DI TRASPORTO**
- ART. 6 - PERSONALE CONDUCENTE**
- ART. 7 - PREZZI DEI SERVIZI**
- ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI**
- ART. 9 - PAGAMENTI**
- ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**
- ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 12 - PENALITA'**
- ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE**
- ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 17 - RINVIO**

Il Responsabile del Servizio

F.TO Rag. Antonio Marzucca

Visto il Sindaco
F.TO Francesco Carpinelli

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTATO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cicerale, di seguito elencate:
 - a) Scuola dell'infanzia
 - b) Scuola primaria
 - c) Scuola secondaria di 1° grado
2. il servizio da erogare comprende il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari determinati dalle autorità scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani.
3. Il servizio annuale di trasporto scolastico ha decorrenza dal 8 gennaio 2018 e termina il 31/06/2018 con esclusione dei periodi di chiusura delle scuole.
4. La ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con l'utilizzo del mezzo comunale per la durata dell'appalto, ai sensi del successivo art. 6 e con proprio personale, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, rimanendo a tal fine esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. il presente appalto avrà durata pari a un anno scolastico e precisamente: **gennaio 2018 - giugno 2018**.
2. Resta salva in facoltà del Comune committente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
3. Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico verrà comunicato dal servizio comunale competente prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere dall'apertura della scuola del Comune che inizia per prima le lezioni e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 1, il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, con proprio personale in numero sufficiente all'espletamento del servizio (autista ed accompagnatrice) e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. Il servizio di andata e di ritorno da e per le scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale e nella precisa osservanza degli orari giornalieri di inizio e conclusione dell'attività didattica comunicati dalle scuole.
3. Lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di cui al precedente art.1 comma 1 comporta l'impiego giornaliero di un scuolabus. I tragitti indicativi del mezzo con le relative fermate per quanto concerne la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado saranno comunicati a cura del dirigente scolastico o da parte del comune.
5. I tragitti e le relative fermate sono elaborati dall'Amministrazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire nel corso, percorsi e fermate diverse, ove le esigenze del servizio lo richiedano.
6. Il Comune consegnerà all'inizio dell'anno scolastico e successivamente ad ogni variazione, l'elenco degli utenti utilizzatori del servizio.
7. L'appaltatore assicura tutta l'assistenza e le informazioni necessarie che il competente servizio comunale andrà a richiedere, sia in fase di definizione iniziale, sia nel corso dell'anno scolastico; inoltre prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si impegna a collaudare i percorsi, qualora i medesimi cambino, con lo scopo di evidenziare eventuali problemi del tragitto, delle fermate e degli orari. Eventuali problematiche legate alla sicurezza dovranno

essere tempestivamente comunicate e corrette.

8. Gli alunni devono pervenire alla rispettiva scuola di appartenenza in tempo utile per inizio delle lezioni. Al termine delle medesime gli scuolabus devono essere pronti per riportare a casa gli alunni.
9. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste o fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
10. L'appaltatore non potrà per nessuna ragione interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, calamità naturali, ecc.) o da eventi di grande rilevanza che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.
11. Nel caso in cui per avarie sopraggiunte, incidenti o quant'altro uno o più automezzo non possano essere utilizzati, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione degli stessi, che dovrà avvenire entro 40 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. In questi casi la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate senza l'abbandono dei minori trasportati; pertanto ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo di comunicazione.
12. E' facoltà dell'appaltatore proporre al Comune modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti fermate o composizioni delle linee; l'amministrazione Comunale potrà considerare favorevolmente le proposte tese a diminuire i tempi di percorrenza dei tragitti e autorizzerà le modifiche ritenute opportune variando ufficialmente i tragitti medesimi e comunicandolo per iscritto alla ditta appaltatrice, Solo allora le proposte potranno ritenersi accolte e autorizzate. Ogni altra variazione introdotta senza autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale.
13. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzo a persone estranee al servizio, A tal fine il Comune o l'istituzione scolastica all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi titolo al trasporto. E' vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal Comune o di studenti non compresi nell'elenco fornito. L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti eventuali anomalie al riguardo.
13. Il Comune può - in ogni momento e senza preavviso - effettuare controlli sull'utenza e sul servizio.
14. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall'appaltatore coadiuvato da n. 1 accompagnatore per ogni automezzo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti.
15. L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzo, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
16. L'appaltatore nello svolgimento del servizio intratterrà rapporti uffici di varia natura possano essere impartiti, in particolare, da familiari dell'utenza.

ART. 4 - ALTRI SERVIZI SUPPLEMENTARI

L'appaltatore si impegna ad effettuare, nel corso di ciascun anno scolastico di durata dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo - n.10 corse straordinarie supplementari per visite scolastiche che si svolgeranno all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi. Tali corse saranno effettuate negli orari in cui lo scuolabus non è utilizzato per lo svolgimento dei normali tragitti, pertanto indicativamente dalle ore 9:30 alle ore 12:30 o nelle ore pomeridiane.

ART. 5 - AUTOMEZZO DI TRASPORTO

1. Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore avrà piena disponibilità del mezzo comunale. L'appaltatore dovrà impiegare attrezzature e personale adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza.
2. Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Cicerale il mezzo è vincolato al rigoroso uso esclusivo, escludendo pertanto qualunque contemporaneità di utilizzo.
3. Il Comune di Cicerale è proprietario di n.1 automezzo che verrà concesso all'appaltatore per il periodo dell'appalto, e dovrà essere utilizzato per il regolare espletamento del servizio.
4. L'utilizzo del mezzo di cui al precedente comma ha durata per tutto il periodo dell'appalto; l'utilizzo dello stesso termina pertanto alla scadenza contrattuale. Il medesimo dovrà essere sempre a disposizione nel parcheggio comunicato dall'appaltatore, dislocato alla distanza dalla sede municipale di Cicerale indicata in sede di offerta.
5. Resta inteso che l'appaltatore è comunque obbligato ad utilizzare, qualora necessario, anche mezzo propri.
6. Relativamente al mezzo concesso in usufrutto, rimane a carico del Comune di Cicerale esclusivamente il pagamento della tassa automobilistica all'Agenzia delle Entrate e l'assicurazione, mentre saranno a carico dell'appaltatore ogni e qualsiasi spesa inerente la gestione quale il carburante, la manutenzione ordinaria, etc.
7. L'autobus adibito al trasporto scolastico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e pulizia.
8. E' a carico dell'appaltatore la pulizia interna ed esterna dell'automezzo, la manutenzione dello stesso e la sostituzione del mezzo in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune. E' inoltre a carico dell'appaltatore l'adeguamento dell'automezzo per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.
9. L'automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere dotato di giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cassetta pronto soccorso, di estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalla normativa vigente tempo per tempo.

ART. 6 - PERSONALE CONDUCENTE

1. I conducenti del mezzo dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio, dovranno essere in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzo adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico dell'appaltatore.
2. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope.
3. Gli autisti dichiarati Inabili dalle Autorità preposte dovranno essere immediatamente sostituiti.
4. L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale autista/i assente/i.
5. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice ed al Comune o Istituzione scolastica di ogni avversità eventualmente occorsa (avaria automezzo, incidente, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato all'organizzazione del servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la scuola, il Comune o viceversa. A tal fine all'inizio di ogni anno scolastico verranno comunicati al Comune i numeri di cellulare relativi ad ogni linea del servizio appaltato.
6. Il comportamento dei conducenti del mezzo in servizio dovrà essere improntato alla massima diligenza e collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni ai minori. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti quei comportamenti attivi necessari per garantire la sicurezza degli utenti. Particolare cura dovrà

essere posta anche nella fase di salita e discesa dell'utenza dal mezzo, adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. Il rapporto con i genitori che accompagnano gli utenti dovrà essere improntato alla massima professionalità.

7. II personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile mediante tessera di riconoscimento corredata di fotografia e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:
 - ✓ tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
 - ✓ evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
 - ✓ segnalare al proprio responsabile che ne darà successiva tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o dell'autista o dell'accompagnatore/trice;
 - ✓ non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti eventualmente impartiti da organi di polizia per motivi di sicurezza;
 - ✓ mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
 - ✓ adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dal mezzo, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
 - ✓ adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
 - ✓ osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti;
 - ✓ non apportare modifiche né autorizzare all'utenza fermate diverse di quelle determinate nel piano trasporti, se non preventivamente autorizzate dal Comune.
8. L'appaltatore garantisce la professionalità del personale adibito a conducente dello scuolabus. Ferma restando l'assoluta autonomia della ditta nella gestione del personale, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, rimane in facoltà del Comune chiedere la sostituzione del personale nel caso vengano riscontrate mancanze, inadeguatezze o valutazioni negative nell'espletamento del servizio prestato.
9. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza - nei confronti del personale addetto al servizio di trasporto scolastico - della normativa vigente e futura in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro.
10. Dovranno essere inoltre pienamente osservate le disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro sindacali integrativi locali ovvero aziendali.
11. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che verrà assegnato al servizio svolto per il Comune di Cicerale.
12. L'appaltatore - nei limiti consentiti dalla propria organizzazione aziendale - dovrà assicurare la continuità nell'impiego del personale assegnato, evitando al massimo possibile il turn-over, al fine di garantire una linearità nell'erogazione del servizio attraverso la conoscenza dell'utenza e del territorio.

ART. 7 - PREZZI DEI SERVIZI

1. **L'importo a base d'asta** per i tragitti di cui all'art. 3 e per il servizio di accompagnamento, è fissato in **€17.256,72** IVA esclusa per la durata di mesi sei e, cioè, dal 08/01/2018 al 31/12/2018.
2. L'importo risultante dall'offerta per anno scolastico sarà corrisposto in 6 rate mensili posticipate -corrispondenti ai mesi di attività del servizio scolastico (indicativamente da settembre a

- giugno), previa presentazione di regolare fattura. Il corrispettivo tiene conto del fatto che il mezzo descritto all'art. 6 comma 5 viene concesso in usufrutto.
3. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di ricevere qualsiasi somma dalle famiglie degli utenti, le quali sono tenute al pagamento della sola quota fissata ed introitata dal Comune.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART. 9 – PAGAMENTI

1. Per i servizi di cui al presente capitolato, il Comune si impegna a corrispondere all'appaltatore il compenso fissato in sede di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo verrà pagato in 6 rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
3. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce -- ai sensi della vigente normativa - causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva calcolata come indicato dal codice degli appalti e regolamento pubblico
2. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
4. Rimane al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore verso l'appaltatore a qualsiasi titolo,
5. Sull'appaltatore graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario.

ART. 12 - PENALITA'

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di applicare, con provvedimento motivato, una penale variabile da un minimo di € 230,00 ad un massimo di € 750,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato,
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione,
3. Qualora non pervenisse riscontro entro i termini di cui sopra, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.
4. L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di

regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; sono inoltre fatte salve in ogni caso eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dal Comune a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

5. In caso di mancata esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, il Comune si riserva la facoltà di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore all'appaltatore. Tale costo sarà trattenuto sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le negligenze o manchevolezze imputabili all'appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, di risoluzione del contratto, sono:
 - ritardi nello svolgimento del servizio non dovuti a cause di forza maggiore;
 - mancato rispetto degli itinerari, delle fermate e degli orari;
 - variazione degli itinerari e delle fermate senza preventiva autorizzazione dell'Ente o Istituzione scolastica;
 - effettuazione di fermate non autorizzate;
 - uso improprio degli automezzo adibiti al servizio;
 - mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
 - presenza sul veicolo di persone non autorizzate;
 - comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato;
 - utilizzo di automezzo sporchi o in condizioni tali da poter arrecare salute/incolumità fisica dei minori, o in generale non idonei al servizio.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'appaltatore possa pretendere compensi o indennità di alcun genere, dopo tre formali contestazioni nell'anno scolastico di riferimento.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a tutto danno e rischio dell'appaltatore in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio, e comunque nelle seguenti ipotesi:
 - perdita dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per la professione di trasportatore di passeggeri su strada;
 - violazione degli obblighi di tracciabilità;
 - abbandono del servizio affidato;
 - cessione del contratto e mancato rispetto obblighi subappalto di cui al successivo art. 17;
 - inosservanza degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
 - manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - in caso di mancata comunicazione al Comune di Cicerale di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante o di un dipendente dell'appaltatore medesimo.
3. La risoluzione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno o tramite PEC, comporterà l'incasso del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'appaltatore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto,
2. E' vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, la cessione parziale o totale del contratto e il sub appalto.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato presso il Comune di Cicerale in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 16-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

1. L'appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione agli atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Cicerale, gli utenti del servizio di trasporto scolastico e/o dei loro familiari.
2. L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, non potrà comunicarli a terzi, né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto.
3. L'appaltatore è, con la firma del contratto, nominato incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti,

ART. 17 -- RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle vigenti norme che regolano la materia.
2. L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Troveranno applicazione inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate.